



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2335 DELLA COMMISSIONE  
del 20 novembre 2025  
che definisce le emissioni di CO<sub>2</sub> di riferimento per il periodo di riferimento dell'anno 2019**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di rendere le emissioni di CO<sub>2</sub> di riferimento di cui all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/781 della Commissione (<sup>2</sup>) giuridicamente vincolanti per i costruttori che non erano destinatari di tale decisione in quanto sono entrati nel mercato dell'Unione solo dopo il periodo di riferimento dell'anno 2019 immatricolando veicoli che rientrano nei sottogruppi di veicoli di cui all'allegato II di tale decisione, le emissioni di CO<sub>2</sub> di riferimento dovrebbero essere riadattate nel presente regolamento.
- (2) Per determinare gli obiettivi specifici per le emissioni di CO<sub>2</sub> e le traiettorie di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, le emissioni di CO<sub>2</sub> di riferimento dei sottogruppi di veicoli ai quali si applica, come periodo di base, il periodo di riferimento dell'anno 2019 dovrebbero basarsi sui dati comunicati a norma del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (<sup>3</sup>),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Emissioni di CO<sub>2</sub> di riferimento**

Le emissioni di CO<sub>2</sub> di riferimento, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1242, dei sottogruppi di veicoli ai quali si applica, come periodo di base, il periodo di riferimento dell'anno 2019 figurano nell'allegato del presente regolamento.

(<sup>1</sup>) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj>.

(<sup>2</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2021/781 della Commissione, del 10 maggio 2021, relativa alla pubblicazione di un elenco indicante determinati valori di emissione di CO<sub>2</sub> per costruttore nonché le emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell'Unione e le emissioni di CO<sub>2</sub> di riferimento a norma del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo di riferimento dell'anno 2019 (GU L 167 del 12.5.2021, pag. 47, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2021/781/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/781/oj)).

(<sup>3</sup>) Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/956/oj>).

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2025

*Per la Commissione*

*La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

Emissioni di CO<sub>2</sub> di riferimento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1242 per il periodo di riferimento dell'anno 2019:

Sottogruppo sg	rCO <sub>2sg</sub> in g/tkm
4-UD	307,23
4-RD	197,16
4-LH	105,96
5-RD	84,00
5-LH	56,60
9-RD	110,98
9-LH	65,16
10-RD	83,26
10-LH	58,26